

Sent. n. 81/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio, instaurato nel novembre 2020 con il ricorso n.78488 del registro di segreteria, assegnato a questo Giudice in data 23 febbraio 2023, proposto da XX, nato a omissis, il omissis (c.f. omissis), residente in omissis; YY, nato ad omissis, il omissis, C.F. (c.f. omissis), residente a omissis, via omissis; ZZ, nato a omissis, il omissis, (c.f. omissis), residente in omissis, via omissis, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Viti, Giuseppe Ruta e Roberto Iammatteo ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi 32, presso lo studio dell'avv. Viti;

contro

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale rappresentato

e difeso dall'Avv. Andrea Botta;

-Ministero della Difesa costituito in proprio;

per la riliquidazione della pensione ai sensi

dell'art. 54 del DPR n.1092/1973.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista le ordinanze a verbale del 25-10-2023 e del 17-

1-2024;

Udito all'udienza odierna l'Avv. Andrea Botta per

l'INPS, nessuno per il ricorrente e per il Ministero

della Difesa.

FATTO

1. I ricorrenti, già appartenenti alla Marina

Militare, sono in quiescenza con il sistema misto,

con anzianità al 31-12-1995 inferiore ai 18 anni. Con

il presente ricorso hanno chiesto la riliquidazione

della pensione, con applicazione dell'art. 54 del DPR

1092/1973.

2. Si è costituito il Ministero della difesa,

eccependo pregiudizialmente il difetto di

legittimazione passiva del Ministero e, nel merito,

chiedendo il rigetto per infondatezza alla luce delle

sentenze delle Sezioni Riunite della Corte nn.

1/QM/2021 e n. 12/2021/QM.

3. Si è costituito l'INPS, con memoria del 9-10-2023. Con riguardo al petitum come formulato nel giudizio, l'INPS ha ribadito che il citato art. 54 prevede un regime pensionistico più favorevole soltanto per i militari che abbiano maturato almeno quindici anni di servizio e non più di venti, non applicabile ai ricorrenti. Tuttavia, ha riferito che, in ossequio alla pronuncia delle SSRR della Corte dei conti n. 1/2021-QM, è stata riliquidata la pensione con applicazione dell'aliquota del 2,44% alla quota retributiva per i Sig.ri XX e YY (quest'ultimo con arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale), mentre per il ZZ il provvedimento di riliquidazione nei medesimi termini è stato già predisposto. Ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.

4. Nelle more era pervenuta la rinuncia in data 18-2-2023 da parte dei sigg. ZZ e XX, i quali hanno riferito che la pretesa giudiziale è stata soddisfatta in via amministrativa (provvedimenti in atti), con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%. Per YY risultava in atti il provvedimento di riliquidazione.

Quindi, all'udienza del 25-10-2023 era stato chiesto un rinvio per il sig. YY per quanto asserito dall'INPS, rinvio disposto a verbale, per il 17 gennaio 2024. Nell'udienza di gennaio il legale del ricorrente aveva chiesto un ulteriore breve rinvio per verificare l'effettivo pagamento.

5. Con nota del 25 gennaio 2024 il difensore del sig. YY ha riferito di aver preso atto della riliquidazione della pensione e del pagamento anche degli arretrati, chiedendo di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.

6. All'odierna udienza, l'INPS si è riportato agli atti.

7. Al termine, la causa è trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. La comunicazione dei ricorrenti XX e ZZ, con la quale rinunciano agli atti in quanto la pretesa giudiziale risulta soddisfatta in via amministrativa, comprova il venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio stesso, ed è intervenuta prima della notifica alle controparti; per YY è intervenuta successivamente la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

9. Pertanto, il giudicante non può che dichiarare l'estinzione del processo per i sigg. XX e ZZ, ai sensi degli artt. 110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

10. Per YY va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

11. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

-per XX e ZZ, dichiara

l'estinzione del processo, ai sensi dell'art.110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

-per YY dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

-Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA